



**NOTA SINTETICA SULLE NORME D'INTERESSE DEI COMUNI CONTENUTE NEL D.L.
25 MAGGIO 2021, N. 73- CD SOSTEGNI BIS- COME APPROVATO NELLA LEGGE 23
LUGLIO 2021, N. 106**

Premessa

Si riporta di seguito un commento sulle norme di maggior interesse per i Comuni contenute nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” come convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio u.s.

✓ ***Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (Art. 1 septies)***

Come richiesto dall'ANCI, per contrastare l'aumento del costo delle materie nel corso di conversione in legge, è stato previsto un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 e istituito con un decreto del Mims che ne regolerà l'accesso, garantendo parità di condizioni per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili inoltre rileverà entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative al primo semestre 2021 dei prezzi dei principali materiali da costruzione.

L'appaltatore, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di rilevazione da parte del Mims dovrà presentare istanza di compensazione.

Ogni Stazione Appaltante potrà provvedere alla compensazione utilizzando - fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;

- le somme derivanti dai ribassi d'asta per cui non sia prevista un'altra destinazione;
- le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della stessa Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Nel caso in cui le risorse derivanti da accantonamenti, ribassi e residui non fossero sufficienti, è possibile accedere al Fondo per l'adeguamento dei prezzi.

✓ ***Esenzione IMU in favore dei proprietari locatori (Art. 4 ter)***

E' stata introdotta una norma che esenta dall'IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una **convalida di sfratto per morosità** entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è

sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima **esenzione IMU per il 2021** si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al **rimborso della prima rata pagata per il 2021**.

Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate è istituito un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge con decreto ministero Interno previa Intesa in Conferenza Stato Città sono definiti criteri e modalità di riparto del fondo.

✓ **Agevolazioni Tari (Art. 6)**

Per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di **600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari** di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

Le risorse vengono ripartite tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il criterio di riparto è però già indicato dalla legge "in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche" per il 2020, di cui al DM "Certificazione" (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021). **Gli importi relativi a ciascun Comune sono stati pubblicati** sui siti di Anci e IFEL.

I Comuni possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, sempre a norma del DM "Certificazione" citato, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

✓ **Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi (Art. 6-bis)**

E' stata introdotta una norma la quale prevede che, per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.

✓ **Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi (Art. 7)**

Viene incrementato di **150 milioni** di euro il Fondo già previsto dal d.l. rilancio (art. 182, comma 1, d.l. 34/2020) per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator.

Inoltre per il rilancio della attrattività turistica delle **città d'arte**, è istituito **un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità**, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Le disposizioni di attuazione della norma sono stabilite con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Unificata.

✓ **Fondo rilancio attrattività turistica (Art. 7, comma 6 bis)**

E' stato incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2021 il **Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte**, di cui un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO.

✓ **Differimento della TARI (Art. 9 bis)**

E' stato prorogato dal 30 giugno **al 31 luglio 2021** il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021.

✓ **Mantenimento società in utile nel triennio 2017/2019 (Art. 16, comma 3 bis)**

La norma, come richiesto dall'ANCI, stabilisce che le disposizioni del d.lgs. 175/2016 (TUSP) che prevedono la possibilità di non alienare le società, oggetto della revisione straordinaria di cui all'articolo 24 del TUSP che hanno avuto un utile nel triennio precedente tale revisione, si applicano per l'anno 2022 (scadevano il 31.12.2021) alle società con un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

✓ **Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (Art. 21)**

La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", è incrementata di **1.000 milioni di euro per l'anno 2021**. L'incremento è attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Le modalità di attuazione (richiesta, termini per il pagamento ecc.) seguono le stesse regole stabilite per le precedenti anticipazioni.

Il termine per la presentazione delle richieste di anticipazione alla Cassa Depositi e prestiti è scaduto il 7 luglio u.s.

✓ **Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale (Art. 51)**

Per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, la

dotazione del **fondo per il trasporto pubblico locale** (art. 1, comma 816, L. 30 dicembre 2020, n. 178), **è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021**.

Le Regioni, le Province Autonome e i Comuni, possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, stipulando mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio.

Le risorse sono assegnate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

- ✓ **Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni (Art. 52)**

Viene istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo 660 milioni per l'anno 2021 (il fondo era inizialmente di 500 milioni ed è stato incrementato di ulteriori 160 milioni durante l'esame da parte della Camera dei deputati), **in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL) se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP.**

Il fondo è destinato alla riduzione del maggior disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa Intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

In fase di conversione in legge del decreto stata altresì introdotta una norma che consente ai comuni di **ripianare in dieci anni il maggior deficit** derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, *“entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge”*. **L'approvazione del riparto presso la Conferenza Stato-Città è però prevista nella seduta straordinaria del 27 luglio.**

Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, **sono differiti al 31 luglio 2021:**

- **il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020** di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023** di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

La proroga dei termini, pertanto riguarda tutti gli enti locali che hanno acquisito anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013, non solo i possibili beneficiari del fondo speciale.

Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

✓ ***Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario (Art. 52 bis)***

L'articolo introdotto riguarda il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (**comma 1**) e della procedura per l'assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 2).

In particolare, con la modifica introdotta dal comma 1, sono ammessi al riparto dei 10 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2021 (co. 843) gli enti in dissesto i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del TUEL alla data del 1° gennaio 2021. Il comma 843 destinava originariamente tali risorse ai soli enti in stato di dissesto i cui organi fossero stati invece sciolti alla data del 15 giugno 2020 come riportati nell'allegato B del DM 19/10/2020 del Ministero dell'interno.

Il **comma 2** reca una opportuna semplificazione della procedura per l'assegnazione dei **contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, prevista dai commi 139-148 della legge n. 145/2018.

La norma sospende, fino alla definizione di apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, la verifica dei requisiti relativi all'obbligo di adozione, da parte dell'ente beneficiario, del piano di abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) e del "piano urbanistico attuativo" (PUA), in assenza dei quali era prevista una riduzione pari al 5% delle risorse assegnate. Tali requisiti hanno complicato la fase di richiesta e allungato le procedure di assegnazione, in particolare il PUA non sempre identificabile alla luce delle diverse disposizioni urbanistiche regionali, tanto da farne richiedere da più parti l'abolizione (ved. anche proposta ANCI specifica).

La revisione procedurale introdotta permetterà di accelerare lo scorrimento della graduatoria relativa al 2021, con l'assegnazione di ulteriori 1.750 mln. di euro ai Comuni.

✓ ***Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (Art. 53)***

E' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di **500 milioni di euro per l'anno 2021** per consentire ai comuni **l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare**, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

I criteri di riparto, determinati dalla norma, sono i seguenti:

- 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
- 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

Lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il relativo riparto è stato approvato dalla Conferenza Stato-Città lo scorso 22 giugno e i relativi dati sono stati comunicati dal Ministero dell'Interno con comunicato n. 2 del 2 luglio 2021. Il decreto ministeriale (DM Interno 24 giugno 2021) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 7 luglio u.s.

✓ ***Procedure di spesa del sostegno alimentare (Art. 53, comma 1 bis)***

Approvata una norma proposta dall'ANCI volta a **velocizzare le procedure di spesa** dei fondi (pari a 500 milioni di euro per il 2021) assegnati ai **comuni** per misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, consentendo, a tal fine, ai comuni di applicare le medesime procedure previste nell'**Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658** del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.

✓ ***Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario (Art. 54 bis)***

Viene previsto un **contributo di 5 milioni** di euro per l'anno 2021 in favore degli **enti di area vasta** in stato di **dissesto finanziario**. Le modalità di attuazione della norma, nonché i criteri di ripartizione del contributo, sono rinviati ad un **decreto del Ministro dell'interno** da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di conversione del decreto legge.

✓ ***Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno (Art. 55)***

Viene incrementato **di 100 milioni di euro (da 250 a 350 milioni di euro)** il fondo previsto dall'art. 25 del d.l. 41/2021 "Sostegni" per ristorare parzialmente i Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

Il primo decreto di riparto relativo ai 250 milioni originariamente stanziati e i relativi dati sono stati pubblicati dal ministero dell'interno con comunicato del 12 luglio (DM Interno 8 luglio 2021)

✓ ***Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 (Art. 56, comma 1)***

Viene **estesa alle risorse assegnate agli enti locali "a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni"** 2020 e 2021 **la possibilità di utilizzo anche per l'anno 2021**, fermi restando i vincoli di utilizzo originariamente previsti dalle norme di assegnazione. Tale possibilità era finora assicurata (co. 823, L.Bilancio 2020) limitatamente alle risorse emergenziali assegnate nel 2020 con il cd. "Fondone".

✓ ***Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali (Art. 56-ter)***

E' stato introdotto un articolo con il quale si dispone che le aziende speciali e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano registrato un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possano evitare la messa in liquidazione in presenza di un piano di riequilibrio aziendale che comprovi il riequilibrio economico delle attività svolte.

- ✓ **Misure in favore dei comuni fino a 3 mila abitanti per l'assistenza ai minori per cui sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare (Art. 56 quater)**

Approvata una norma che riprende una proposta ANCI la quale, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di **3 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2021 e 2022**.

Le risorse del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Per il riparto del Fondo tra i comuni beneficiari si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dello stesso.

- ✓ **Misure urgenti per la scuola (Art. 58, commi 3 e 5)**

Vengono stanziati **ulteriori 70 milioni** per misure di edilizia scolastica: affitti, noleggi, leasing di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2021/2022, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi (art. 32, comma 2, lettera a), del d.l. 104/2020). La norma dispone inoltre che le risorse destinate per le suddette finalità nell'anno scolastico 2020/2021, possono essere utilizzate fino **al 31 dicembre 2021**.

Viene previsto altresì un contributo complessivo di **60 milioni di euro nell'anno 2021** alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie (L. 62/2000), di cui **10 milioni di euro a favore solo delle scuole dell'infanzia paritarie** per acquisto di beni e servizi (formazione, dispositivi di protezione, materiali igiene, didattica alunni disabili, adattamento spazi interni ed esterni e loro dotazioni, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione) per contenere rischio Covid-19 per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie. Gli USR provvedono al successivo riparto in favore delle scuole paritarie.

Le risorse sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 73/21 le scuole paritarie pubblicino nel proprio sito internet: l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma; le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico.

E' previsto che entro il 31 luglio 2021 il Ministero dell'istruzione provveda al monitoraggio delle spese per il personale docente e ATA, spese riferite all'AS 2020/2021 per emergenza Covid-19 (di cui all'art 231-bis, comma 2, del DL n. 34, convertito nella L. 77/2020), comunicando gli esiti al MEF. La quota parte delle suddette risorse, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, in particolare per personale docente ed ATA a tempo determinato, dalla data di presa di servizio **fino al 30 dicembre 2021**, rispettivamente per il recupero degli apprendimenti e per finalità connesse all'emergenza epidemiologica.

Sono rinnovati anche per l'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna Prefettura e nell'ambito della conferenza provinciale, tavoli di coordinamento prefettizi, per il raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto. Al tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero delle infrastrutture, delle regioni nonché delle aziende di TPL.

✓ **Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa – Centri estivi 2021 (Art. 63)**

Viene incrementato di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, **per il finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021**, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

I criteri di riparto delle risorse ai Comuni sono stati stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Sono in corso di accreditamento le risorse ai Comuni beneficiari, con mandato di pagamento tramite la Banca d'Italia.

Il Dipartimento della Famiglia quest'anno consente l'utilizzo delle risorse anche sotto forma di voucher, cui possono beneficiare direttamente le famiglie con figli minori (0/17 anni).

✓ **Fondo politiche giovanili (Art. 64, comma 12)**

Il Fondo per le politiche giovanili è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 per finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

I criteri di riparto e le modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili, d'intesa con la Conferenza unificata.

✓ **Fondo unico per l'edilizia scolastica (Art. 77, comma 4)**

Il Fondo unico per l'edilizia scolastica è incrementato di **150 milioni di euro l'anno 2021**.